

Oltre ad essere giudici disciplinari in caso di violazione delle norme deontologiche, i Consigli sono chiamati ad esprimersi in merito alle violazioni commesse in danno dei minori e quando si divulgano i dati personali di un cittadino.

Perché l'attività giornalistica non confligga con i diritti della persona, deve attenersi a tre principi generali fissati dalla Cassazione con la sentenza n. 5.259 del 1984:

- della verità oggettiva della notizia o preventivo serio accertamento della sua veridicità
- dell'esistenza di un chiaro e desumibile interesse pubblico alla conoscenza dei fatti in relazione alla rilevanza degli stessi per la collettività e la formazione dell'opinione pubblica
- rispetto dei limiti generali dell'obiettività e della continenza, senza travalicare da un'esposizione e da una critica civile.

Verità, pertinenza e continenza, principi ai quali la Legge sulla privacy (675/96) ha aggiunto il principio della essenzialità dell'informazione, cioè non deve essere superflua rispetto nel contesto dei fatti che il giornalista riferisce.

Gli altri principi, di natura etica e deontologica, sono contenuti nella "Carta dei doveri del giornalista", nella "Carta di Treviso" e nel codice di deontologia.

Tutti questi codici comportamentali, in sede disciplinare, per i giornalisti hanno forza di legge.